

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012
381/2012/R/GAS

**INTRODUZIONE DI UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA NUOVE IMPRESE DI STOCCAGGIO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A ed il relativo allegato A (di seguito: Piano strategico triennale 2012-2014);
- la segnalazione dell'Autorità PAS 21/11 sullo stato dei mercati dell'energia elettrica ed il gas naturale e le relative criticità (di seguito: segnalazione PAS 21/11).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2011-31 dicembre 2014;
- il comma 11.2, della *RTSG* prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione applicato ai nuovi investimenti che entrano in esercizio nel corso del terzo periodo di regolazione, al fine di promuovere la realizzazione e il potenziamento di siti di stoccaggio; e che l'entità e il periodo di erogazione di tale maggiorazione sono differenziati in relazione alla tipologia di investimento;
- il comma 11.3, della *RTSG* prevede che agli investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio sia applicata una remunerazione aggiuntiva pari al 4% per 16 anni;
- nel corrente periodo di regolazione (2011-2014), il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione è accordato in funzione della tipologia di investimento, senza ulteriori criteri di selettività che prevedano una verifica quantitativa dei benefici per il sistema associati a tali investimenti;

- l’Autorità, come enunciato nel Piano strategico triennale 2012-2014, intende introdurre gradualmente, in occasione della revisione delle regolazioni, meccanismi di incentivazione di tipo *output based*, che prevedono una valutazione quantitativa dei costi e benefici associati a ciascun investimento;
- nel caso in cui un’impresa di stoccaggio, pur avendo avviato le relative attività nel presente periodo di regolazione, metta in esercizio un sito di stoccaggio successivamente alla scadenza del medesimo periodo di regolazione, l’attuale assetto normativo non prevede alcuna garanzia sull’applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione previsto per il periodo di regolazione vigente, anche nel caso in cui il ritardo per il completamento di opere avviate ed in fase avanzata di realizzazione derivi da cause esogene non imputabili all’impresa;
- il rischio associato alle tempistiche di realizzazione dei siti di stoccaggio può compromettere la realizzazione degli impianti di stoccaggio da parte dei nuovi entranti che, in alcuni casi, sostengono costi di capitale superiori al tasso di remunerazione base del servizio di stoccaggio, anche per effetto del rischio minerario associato alla realizzazione di nuove infrastrutture; e che, per contro, gli operatori esistenti non incontrano tale criticità in quanto la gestione di siti di stoccaggio già in esercizio consente di contemperare il rischio associato alla realizzazione di nuovi siti di stoccaggio, con ricadute positive sul costo di capitale;
- il comma 11.2, della *RTSG* prevede che le immobilizzazioni in corso siano incluse nel capitale investito riconosciuto delle imprese di stoccaggio esistenti;
- gli impianti di stoccaggio forniscono un rilevante contributo alla sicurezza del sistema nazionale del gas, per l’elevato grado di flessibilità e di affidabilità che li caratterizza, nonché per la loro localizzazione, tipicamente baricentrica rispetto alla domanda del sistema;
- la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio rappresenta un prerequisito essenziale per assicurare adeguati margini di sicurezza del sistema nazionale del gas; e che attualmente, come evidenziato nella segnalazione PAS 21/11, in caso di indisponibilità della maggiore infrastruttura di importazione, le infrastrutture disponibili potrebbero non assicurare la copertura di un picco eccezionale di consumi in condizioni di svasso avanzato degli stoccaggi.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno introdurre una clausola di salvaguardia che riconosca alle nuove imprese di stoccaggio, che si trovino in una situazione analoga a quella sopra descritta, la possibilità di ottenere l’applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito previsto per il terzo periodo di regolazione, anche nel caso in cui la messa in esercizio del sito di stoccaggio, a fronte di lavori iniziati nel predetto periodo, avvenga nel periodo di regolazione successivo;
- tale clausola di salvaguardia debba essere applicata in modo selettivo, al fine di assicurare la realizzazione di infrastrutture caratterizzate da prestazioni in grado di fornire un contributo significativo alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla disponibilità di capacità di erogazione;
- l’applicazione della predetta clausola di salvaguardia sia, peraltro, idonea a tutelare l’interesse pubblico sopra descritto, purché la tardiva messa in esercizio del nuovo sito di stoccaggio avvenga comunque entro un tempo ragionevole;

- sia, pertanto, necessario prevedere che la clausola sia applicata esclusivamente nel caso in cui:
 - il ritardo nella messa in esercizio sia imputabile a cause esogene e non imputabili all'impresa, come nel caso di cambiamenti del quadro normativo e sia inferiore a 18 mesi;
 - l'incertezza associata al riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione addizionale possa compromettere la finanziabilità dell'investimento;
 - l'impresa abbia realizzato una parte consistente del programma lavori e, comunque, almeno superiore alla metà della spesa complessiva, al netto del costo di acquisto del *cushion gas*, entro il termine del terzo periodo di regolazione

DELIBERA

1. di prevedere che le nuove imprese di stoccaggio, come definite ai sensi della *RTSG*, possano chiedere l'applicazione, per gli investimenti in nuovi siti di stoccaggio che per cause esogene a loro non imputabili siano entrati in esercizio entro 18 mesi dalla scadenza del terzo periodo di regolazione, della maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 11.3 della *RTSG*;
2. ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al punto 1., le imprese di stoccaggio siano tenute a inviare agli uffici dell'Autorità, contestualmente all'invio delle proposte tariffarie per il servizio di stoccaggio, una apposita istanza, comprensiva della documentazione necessaria a verificare che:
 - a. la mancata applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito comprometta la finanziabilità dell'investimento;
 - b. il ritardo nella messa in esercizio del sito di stoccaggio sia imputabile a cause esogene e non controllabili dall'impresa;
 - c. l'impresa alla data del 31 dicembre 2014 abbia realizzato almeno il 60% degli investimenti complessivi, al netto del costo di acquisto dei quantitativi del gas naturale impiegati per la formazione del *cushion gas*;
 - d. le prestazioni offerte del sito di stoccaggio forniscano un contributo significativo all'incremento della sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla disponibilità di capacità di erogazione;
3. di prevedere che l'Autorità si pronunci sull'ammissibilità dell'istanza di cui al punto 2., nel rispetto delle medesime tempistiche previste per l'approvazione delle proposte tariffarie;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni